



Decreto Dirigenziale n. 138 del 27/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA IN VIA DE GASPERI 321, PER ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante della società Harbour Management srl, con sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia in via De Gasperi 321, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di **costruzione e rimessaggio imbarcazioni da diporto**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg", "Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g, "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, con consumo massimo, teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno", "Produzione di prodotti in vetroresine, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta allo uso non superiore a 200 Kg" e "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti allo uso non superiore a 50 Kg/g"**;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 27/07/09 con prot. 679928, integrata in data 28/03/11 con prot. 242401, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 31/03/11, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, poiché i sistemi di abbattimento adottati (filtri a maniche per la falegnameria e a carboni attivi per le fasi di verniciatura e saldatura) sono idonei al contenimento delle emissioni, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e l'autocontrollo delle emissioni con cadenza annuale;
 - a.2 l'ASL con nota prot. 113 del 30/03/11 ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
 - a.3 il Comune con nota prot. 489 del 23/03/11, integrata in data 31/03/11 con prot. 15086 ha espresso parere favorevole urbanistico edilizio;
 - a.4 l'Amministrazione procedente ha evidenziato che in merito al parere favorevole espresso dall'ASL non è chiaro se questo si riferisca al nuovo progetto presentato solamente in data 23/03/11 e che tale progetto, come dichiarato dal tecnico della società, è stato presentato alla Provincia in data 29/03/11; pertanto ha richiesto all'ASL di confermare il proprio parere favorevole facendo riferimento al nuovo progetto e alla Provincia di esprimersi entro 20 giorni dalla notifica del verbale della Conferenza, rappresentando che in mancanza di conferma o di espressione del parere si considererà l'assenso di tali enti;

CONSIDERATO

- a. che l'ASL con nota prot. 113/A del 14/04/11 ha confermato il proprio parere favorevole igienico sanitario;
- b. che la Provincia di Napoli non ha trasmesso alcun parere nel termine previsto di 20 giorni, per cui ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 si considera acquisito l'assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel **Comune di Castellammare di Stabia della società Harbour Management srl, per attività di costruzione e rimessaggio imbarcazioni da diporto**, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito nel **Comune di Castellammare di Stabia in via De Gasperi 321 della società Harbour management srl, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di costruzione e rimessaggio imbarcazioni da diporto**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come ***“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”, con utilizzo di 300 Kg/g di legno, “Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”, con utilizzo di 15 Kg/g di colle, “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, con consumo massimo, teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”, “Produzione di prodotti in vetroresine, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta allo uso non superiore a 200 Kg” con utilizzo di 20 Kg/g di resine e “Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti allo uso non superiore a 50 Kg/g”, con utilizzo di 20 Kg/g di vernici*** così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA m ³ /h	CONCENTRAZIONE mg/mc	Sistema di abbattimento
E1	Falegnameria	Polveri	3000	62,5	Filtri a maniche
E2	Cabina di verniciatura	COV di classe III-IV-V	10500	0,49	Filtri a carboni attivi
E3	Cabina di verniciatura	COV di classe III-IV-V	30000	0,42	Filtri a carboni attivi
E4	Cabina di verniciatura	Polveri COV di classe III-IV-V	30000	0,08 0,42	Filtri a carboni attivi
E5	Cabina di verniciatura	COV di classe III-IV-V	18000	1,40	Filtri a carboni attivi
E6	Saldatura	Polveri NOX	2500	0,26 1 5	Filtri a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza semestrale;
- 2.6 i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque ostacolo nel raggio di 10 metri;
- 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

- 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla **società Harbour management srl**, con sede operativa **nel Comune di Castellammare di Stabia in via de Gasperi 321** ;
- 8. **inviare** copia del presente atto alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Castellammare di Stabia;
- 9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi